

PAVOLO MAFFIO da GURONE,
FRANCESCO PELLEGRINO del mede. Luogo
LUIGI CONCONE di MALNATE
BADINO NOSETTO della detto Jeno
AMBROGIO PESSINA d'esso luogo
GIOVANNANGELO VANETTI del med. Luogo

(1609)

MATTEO CONCONE, pure di Malnate, per esservi ritrovati l'ultimo me-
dante Chiusa attraversante il letto del Fiume, estrarre l'acqua al-
l'inaffiamento d'un Prato, e gli altri pfenominati, scannate le rive
d'Olona, introdurre le acque sopra li rispettivi loro Beni, e Prati.
Intimanti in seguito li perentosi :

PAVOLO MAFFIO nella comparizione del 18/7; stesso anno addimandando
la copia del Processo per fare le sue difese.

AMBROGIO GOTTARDO nella comparizione del 24 successivo, addotti moti-
vi per escludere l'oggetto della contravvenzione, fece istanza di
essere ammesso alla composizione, che ottenne, e fu dal detto Giu-
dice e Comm° ARAMAJONA, con sua ordinazione liberato.

Vennero rinnovati li perentori ed intimati alli suddetti altri Contrav-
ventori, sino all'ordinazione condannatoria, come in seguito si appun-
terà contro li Contumaci.

Statuito per ordine del prefato Conte Conse.re e a istanza dei Nobb.
SINDACI e PROCURATORI degli UTENTI del F.O., il termine di gg. 6
nell'avviso del giorno.... () FEBBRAIO anno 1609

1609

a pagare nelle mani del Cancelliere PRANDONE, la somma di ciascun uten-
te, rispettivamente tassata nel succennato RIPARTO per LE SPESE dello
SPURGO dei BONTI, formazione di Nuove TESTE e della VISITA SENATORIA,
come sopra il predetto dottore Colleggiato, e ~~XXXXXXXXXXXX~~ Cavaliere
Pontificio GIOVAN PIETRO BIUMO, anche per gli altri UTENTI superiori
al Ponte di VEDANO, fece intimare a detti NOBB. SINDACI e PROCURATORI
avviso del gg. 29/3 a vedersi contraddire e proporre eccezioni, contro
il suddetto termine, ma poi, non ostante il contraddetto, ed opposto
nelle serieose sue eccezioni, fece il deposito, di cui se ne farà menzio-
ne nell'anno seguente.

MARGARITA PUSTERLA citata collo stesso termine a soddisfare la somma
tassatale con comparizione del 23 Marzo giustificò il suo disobbligo,
indicando d'aver essa venduti a VERONICA BIUMI, madre, e putrice ~~de~~ e
curatrice di IPPOLITO FROTTA, e a di lui nome nel Borgo di Vrese; li
Mulini, e Beni, che essa Comparente possedeva in quelle parti; onde con-
tro li detti FROTTA compratori, e possessori doversi diriggere la mole-
stia, senza più arrearla alla comparente per la quale ZANOTTO PUSTERLA
di lei procuratore, protestò non volersi servire delle ACQUE d'OLONA
e in allora rinunciò ad ogni ragione, che detta MARGARITA PUSTERLA
aveva e poteva avere.

VENDITA Beni
MARGARITA PUSTERLA
a
IPPOLITO FROTTA

ANTONIO PRATA nella comparizione fatta avanti il dott. IPPOLITO BIANCHI
Sindacatore del Giudice Comm° il 13 Gennaio 1609, in difesa di KAURA
PRATA vedova del fu GABRIELE ORIGONE, denunciata di aver abusato della
acque del F, dedotte varie eccezioni, e prodotto negli atti un at-
testato in data 20/12/1609, fatto dal Parroco, Sindaco, Console e
altre Persone di BIUMO INFERIORE, con rispettivo loro giuramento

(1609)

di non avere la detta LAURA veruna Bocca sul Fiume, ne possedere prati nel detto Luogo, e nemmeno in vicinanza dei Fratelli DRALLI (MULINO) dimandò di lasciar in pace la suddetta LAURA PRATA V. ORIGONE e non più molestare.

Dal sopradetto anno 1564 proseguirono gli atti tra i SINDACI della Città e del FIUME, e diversi Utenti molestati, che produssero i loro TITOLI, PRIVILEGI, per l'una del R^o FISCO con notificante, per l'altra parte proposte da questo alli detti TITOLI e PRIVILEGI e ad esclusione dell'opposto immemorabile possesso, assai forti eccezioni, sino all'anno 1600 in cui (neglettasi alquanto, per la renitenza di alcuni utenti al concorso delle spese della lite) la difesa della Causa COMUNE, e, replicatisi ad istanza del Fisco e del Notificante li PERENTORII, passò finalmente il MAGISTRATO STRAORDINARIO il 13 Febbraio alla seguente DECISIONE:

(1564)

(1600)

" ORDINAVIT, et ORDINAT, ac declaravit e declarat, ipsos omnes Uten-tes FLUMINIS OLONAE, excludendos esse, et eorum Boccas Abiturandes, prout et nunc salve ut infraprefatus Ill.mi Magg.tus ILLOS OMNES excludit, reservata tamen sibi facultate cognoscendi, et decidendi super juribus eorum, que jura sua produterunt, ut supra, e non aliter &

Per esecuzione della medesima molte bocche furono otturate, le altre aperte mediante sigurtà, onde risvegliatisi, tutti gli utenti, interposero la revisione avanti il CONSIGLIO SECRETO, e, quella pendente con partecipazione del MINISTRO CONSERVATORE, trattarono col R^o FISCO il disimpegno della LITE, a quest'effetto la maggior parte di loro, mediante un Chirografo da essi sottoscritto, elegerono QUATTRO delli NOBILI SINDACI, del F.O., a fare l'offerta della composizione e consentanee incumbenze, e ne supplicarono, ed ottennero dal Senato Ecc.mo l'opportuna DISPENSA, in data 3 DICEMBRE 1609, e, riportato a loro RICORSO DECRETO GOVERNATIVO 22.3/1610, di delegazione del Magn.co Presidente POLO a proporre al Tribunale, e concludere la TRANSAZIONE, fu lamed.a concordata colla rinuncia all'uso delle Acque del Fiume; e traslazione delle RAGIONI fatta dalla REGIA CAMERA e dal FISCO a favore degli utenti, mediante il pagamento di SCUDI 6000 (Seimila) nella REGIA TESORERIA GENERALE, salve però sempre le disposizioni delle N.C., alle quali non s'intendesse derogate, fuorché per rispetto allo stesso uso semplicemente, e colla riserva del conseguimento delle Anate.- In questi termini si diede fine a una lunga lite Fiscale, colla collaborazione dell'istrumento, ricevuto dal Notaio Generale GIUSEPPE GRASSI li 4 MAGGIO detto stesso anno 1610

ELEZIONE
SINDACI
PER
TRANSAZIONE1609
1610

Formato il RIPARTO GENERALE della TASSA a ciascun utente, rispettivamente spettante, che col beneficio della mentovata Dispensa, pervenuta anche agli utenti dissezianti, data in esigenza al già detto Canc. GIOVAN BATTISTA PRANDONE, vi fecero contrasto diversi UTENTI SUPERIORI al ponte di VEDANO e fra gli altri il detto Coll.TO GIOVANNI BATTISTA BIUMO al difensorio nome del preaccennato dott.Cav.Pontificio GIOVAN PIETRO suo padre, in di cui pregiudizio era stato, non ostanti le replicati dilui contraddizioni, ed eccezioni, concesso ed intimato, ad istanza dei NOBILI SINDACI e PROCURATORI degli utenti del F.O. Precetto

1610
TRANSAZIONE
CON REGIA CAMERA

ESECUTIVO, per la somma tassatagli, come sopra di L. 138.12 Nel termine del monitorio fece la sua comparizione avanti il Magn. Sen. ALFIERI proconservatore, dicendo la nullità dello stesso precetto, anche per essere stato gravato della TASSA d'alcuni pezzi di terra, dal d° GIOVAN PIETRO non possedute e di altri dei quali non era solo padrone del diretto, per cui aveva richiamata la visita e Revisione.

1619

Per non soggiacere dunque agli atto esecutivi, né alla minacciata otturazione delle bocche, con le più solenne riserve e proteste disse di fare per la sua tangente, il deposito di L. 71.--18, D 6 presso il detto Cancelliere PRANDONE e per rimanente, sino alla predetta somma di L. 138.12.--, il quale era di L. 66.13.6, doversi agire contro ROCCO, e GIROLAMO BUSNATI - Molinari nel territorio di Biuno Superiore per la somma di L. 28.17.6 e contrò li PIETRO e FRANCESCO CALCINATI, denominati squadri, Molinari nel terr° di BIUNO INFERIORE per la somma di L. 37.16.--, chiedendo perciò, doversi astenere da ogni esecuzione ed otturazione.

MARTINO e FRATELLI FORENGHI, livellari di Pietro PAOLO ORRIGONE per una porzione d'acqua d' lona, esibito l'istr° d'enfiteusi, nel quale uno ORRIGONI si era assunto il peso di tutti gli carichi, incombenenti nella stessa porzione d'acqua, nella loro comparizione del 1°/7/1610, fecero istanza presso il Conte Conserv. TAVERNA di doversi indirizzare la molestia contro il d° PIETRO PAVOLO ORRIGONE, per il pagamento provvisorio di L. 42 tassatogli a conto, in causa della 1a rata del prezzo di L. 6.000, convenuto colla Regia Camera per la TRANSAZIONE.

1610

Il 3 ~~XXXXX~~ Leglio rinnovò il GIUDICE COMM° ARAMAJONA li Perentorii a vedersi fare la condanna alli predetti MATTEO ed ALUIGGI CONCONE GIOVAN ANGELO VANETTO, BADINO NOSETTA, AMBROGIO PESSINA, tutti di Malnate ed alli FRANCESCO PELLEGRINO, PAOLO MAFFIOLO di GURONE e ad AMBROGIO GOTTARDO di Bizzozzero.

Li 30 Maggio con EDITTO PARTICOLARE, il prelodato Con.re TAVERNA inteso che nonostante l'ordinata modellazione della Bocche, e prescritta formazione delli Soratori, alla forma delle N.C. e dell'Ordinazione del Cons.re MONTI (1575) nella sua Grida GENERALE del 12/7/1607 non erano state tutte le Bocche colli loro soratori ridotte alla detta forma, volendo onnimamentelevati tutti gli errori in danno all' Pubblici e Privati, e posti in osservanza gli ordini, comandò che nel termine di gg. 15 prossimi chiunque dovesse aver fatto accomodare le sue Bocche e Scolatori, alla forma di detti Ordini, N.C. e Grida, passandoli quale esso MINISTRO CONSERV.RE avrebbe visitato, o mandata persona a visitare ex ORD. tutte le bocche e soratori, a spese delli Contravvenienti, contro i quali si sarebbe inoltre provveduto irreversibilmente alle PENE comminate.

EDITTO TAVERNA

CGRIDA 1607

(1575)

(1607)

IL 24 dello stesso Luglio, il sacerdote BERNARDO, e PROSPERO FELLI ORRIGONI, dicendo nella loro composizione d'essere stato a loro rilasciato PRECETTO ESECUTIVO REALE, ed aver dovuto pagare L. 12.12.-- per la rata, loro spettante sul prezzo della TRANSAZIONE del F° sco, colla comminatoria di far rompere la loro BOCCA, serviente a l'adacquamento di un prato in terr° di BIUNO INFERIORE, protestarono, che, quando

no all'uso dell'acqua del F. O. , ed intanto addimandarono ordinarsi dal Senatore, che non si facesse rompere né otturare la loro Bocca od impedire il godimento dell'acqua ad uso del loro detto Praticello.

1610

L'anno 1612 d'ordine del Giudice Commissario DE MEDINA , ed a istanza del R° FISCO furono trasmessi ed intimati li soliti Precetti in data 7/7/1612 ad allegare perché non dovessero essere condannati nelle pene delle N.C., Ordini e Gride, AMBROGIO GOTTARDO di Bigioggero , come fittabile del prato di LUIGI BIGIOGGERO, e PIETRO de PAVOLI e GIACOMO MATERNINO , come fittabili del Venerando Capitolo della Chiesa Colleggiata del Borgo di Varese, per esser riconosciuti nel giorno di venerdì del d° mese aperte le rispettive Bocche, e l'acqua estratta dal Fiume in detto giorno, proibito sopra li rispettivi loro Prati, situati in BIZOZZERO e MALNATE , ne aver essi rispettivi fittabili prestata la SIGURTA'.

1612

L'anno 1613 il 23 Luglio POMPEO MARTIGNONE di VARESE, con sua comparizione, adducendo motivi, per i quali non aveva dato la SIGURTA' chiedendone a cosa intera concedersegli l'ammissione, e senza ulteriore molestia, lo stesso GIUD. COMMISSARIO con sua ORDINAZIONE lo ammise a prestarla alla forma delle N.C. , e per detta Causa dichiarò non dovergli alcuna molestia.

1613

CAUSA
MARTIGNONE
re
SIGURTA'

Replicatamente precettato d'ordine dell'accennato Magistrato Sig. Conte TAVERNA , il fisco FRANCESCO PRANDONE, fratello ed erede del fu GIOVANNI BATTISTA PRANDONE, antecessore Cancelliere, già deputato (come si disse) all'esigenza della TASSE , imposte per il pagamento della 6000 SCUDI, convenuti alla Regia Camera, e per le spese delle nuove, e dello spurgo delle vecchie teste, a dovere sotto pena di SCUDI 200 d'oro applicandosi alla detta R.Camera in caso d'inobbedienza, aver consegnate fra il termine di giorni Tre nelle mani del successore Cancelliere GIUSEPPE PUSTERLA, il libro della Scozza, fatta da tutti gli utenti del F.O, con tutti gli altri ricapiti a ciò pertinenti e con altro termine del gg 29 Ottobre citato a vedersi condannare nella detta pena per la non eseguita consegna, con sua comparizione del 9 Novembre detto anno 1613, detto Fisico PRANDONE dette molte eccezioni, tra le quali di non aver alcun interesse, ma questo appartenere solo alli Nobili Sindaci, ai quali perciò unitamente al suo coerede avesse venduti esattamente tutti i suoi conti fatta la consegna di tutti i LIBRI delle SCOSSE, ed anco di tutte le scritture, come tutto ciò che appariva nell'Istr° , rogato da ANTONIO BENZONE l'II/7/1612 conchiudendo perciò , non poter detti Ordini sortire verun effetto di ragione, e bisognando addimandò doversi detto PRECETTO togliere, e circoscrivere, avendo negli atti prodotto il d° ISTRUMENTO in forma autentica da rimanervi per congruo tempo, ma indi farsene la restituzione , come di fatto negli atti, namemo per copia semplice si ritrovava.

PRECETTATIONI
ereditarie
DOM. PRANDONE

1613

(1612)

Nello stesso anno 1613 e seguente 1614 , avanti detto Ministro Cons.re fu promossa, ed attitata dall'ing. BARCA , acrimoniosa lite col d° fisico PRANDONE coerede, come sopra, per due Crediti Chirografari,

1614

LITE dell'ing. BARCA
per Crediti di
PRANDONE

e per la consegna del Libro della modellazione delle bocche alle mani del suddetto cancelliere PUSTERLA, al fine di verificare altri suoi crediti delle mercedi delle DIETE e RELAZIONI esatte dal defunto PRANDONE dagli Utenti, per conto d'esso Ingegnere.

L'anno 1615 il 2 Maggio il Giudice Comm^o FRANCESCO BERNARDINO RASTELLI, con sua ordinazione, fra gli altri condannò li sopradetti PIETRO de PAOLOSI, e GIACOMO MATERNINO fittabili della Colleggiata di Varese, ed ANTONIO e FRANCESCO VANETTI, fittabili in Malnate, nella somma di SCUDI 50, da rispettivamente applicarsi per una metà alla Regia Camera, e per l'altra agli Accusatori vendone inteso il MAGISTRATO STRAORDINARIO con lettera del 12 stesso mese.

Il 20 LUGLIO susseguente, essendosi letto nell'Ecc.mo Senato il MEMORIALE delli NOBILI SINDACI, presentato al detto Magnifico Sig. Cons. re TAVERNA, concernente li disordini, cagionati dalla corruttela, e conseguente negligenza delli Campari, e delle novità in esso specificate, e per le condizioni allora fatte, ed abusi introdotti nel Fiume, lo stesso TRIBUNALE SUPREMO - sentenziò :

" Lectaque eodem tempore Ordinatione facta per ipsum Ecc. ORDINEM die 15/6/1607 referente eodem Magn. co Senatore, nec non et Proclamata illius viture tunc edito die 12/7 subsequenti omnibusque bene pergensis.

Censuit in ORDO renovandus esse memoratum Proclama cum termino perhemtorio 15 dierum ad reducendum omnia ad formam prescriptam et .N.C. , et in specie CAVOS quas vocant, SORATORES, ut aqua a flumine extracta, ad ipsum, etiam ad formam, ordinum et N. C. omnino reducantur, et cum clausula quod ipsis diebus quindecim alpiis, idem Mag. cus Cons. tor in reru presentem accedet, et contravenientium ~~XXX~~ et pensis omnia ad formam Ordinum, et N.C. reduci statim faciet, e contra illos preterea ad penas et ipsiis Ordinibus et N.C. comunicatas severe provedet. Quod vere pertinet ad Camparios negotium, ipsi Magnifico Senatori remisit, qui ad formam ordinum provideat prout sibi convenire indebitur.

Firmato BELLASIVS &

Non mancò di sollecitudine il Ministro ZELANTE pel compimento di giustizia, nel pronto allestimento della Grida, in data 6/8/1615 publicatosi in tutte le parti del Fiume e segnatamente nel g. IO dello stesso mese nel BORGIO DI VARESE e LUOGHI di BIUMO SUPERIORE e INFERIORE, MALNATE &.

L'anno 1616 il 19 Giugno si trasferì lo stesso Conservatore all'attuale ~~XXXX~~ Visita del FIUME per riconoscere, e provvedere alle Bocche non modellate, coi Soratori mancanti, o difettosi nel LUOGO di LEGNANO, per non essersi alcuni utenti dato compimento in detta GRIDA, a tenore della SENTENZA Del Senato.

Citato d'ordine del Giudice Comm^o SALAZAR, PIETRO ANTONIO BIGIUGGERO con precetto del 9/7 di detto anno, ad allegare la causa, perché non doversi essere condannato alle pene delle N.C., ORDINI, e GRIDE, per l'appuntata contravvenzione, per sua difesa nella comparizione del giorno 19 OTTOBRE di non essere lui in possesso di prati sui quali cadeva la trasgressione per averli ceduti con

1613

1615

CONDANNA
Autome
COLL. TA DI VARESE

(1607)

SENTENZA
TRIBUNALE
SUPREMO

(1615)

-1616-

titolo di perpetua enfiteusi ad ANTONIO TESORINO, come da Istr° rogati da GABRIELE PERRUCCHETTI, not. di Milano, ai quali & senza alcuna ragione d'acqua, ed in tale conformità esser tenuto il d° TESORINO livellario al carico delle acque, qualora fosse di ragione e non altrimenti, e perché inolgre fosse seguita convenzione, e fatta Liberazione dal REGIO FISCO.

1616

IL 25 di OTTOBRE per esecuzione della VISITA SENATORIA, fu spedito dal Conservatore il detto GIUD COMM° don PIETRO SALAZAR, colli Cancelliere, l'ing. BARCA ETTORE, li campari a LEGNANO a CANEGRATE per rimediare onnimamente quei maggiori, e più dannosi inconvenienti che ivi occorrevano, e primariamente il MULINO della MENSA ARCIVESCOVILE DI MILANO, per le dovute misure, e levata la vecchia, vi fu collocata una SOLIA nuova alla forma degli ordini ; Visitate in seguito le Bocche ARCIVESCOVA, FIRETTA, e LAMPUGNANA e li loro soratori, per essere le prime rovinose e gli altri pieni di materia nonostante li Precetti d'ordine del prefato Conservatore alli rispetti vi loro utenti trasmessi per la rispettiva loro modellazione e purgamento a dettame dell'ing.re, furono perciò, anche per sentimento del Nob.dr. LUIGI LAMPUGNANO, altro dei Nobili Sindaci, atteso l'incorsa contumacia, fatte otturare, e date in salvaguardia al Console di LEGNANO sotto pena di 500 SCUDI, in caso &, e di renderne subito inteso il Regio Ufficio

1616

VISITA alle
BOCCE INFERIORICONSEGNA AI
CONSOLI BOCCE
IN SALVAGUARDIA

Successivamente si fece otturare dal parte del R° COMM°, con buone pietre cotte e calcina, l'apertura sotto la soglia della BOCCA di CASTELLO in LEGNANO estrovata continuamente l'acqua dal Fiume, precettati inoltre gli utenti della medesima a dover tutto far costruire gli soratori.

Riconosciuta l'apertura, fatta nella spalla del soratore della BOCCA ARCIVESCOVA, per cui si divertiva le acque dal Fiume, venne fatta chiudere con asse, passoni, fascinate, assi e terra; e

Il 2 seguente di NOVEMBRE fece otturare la BOCCA CERESA per essere rotta e non avere li di lei utenti li soratori, con precetto al Molinajo del NOB. ALUIGI MERAVIGLIA di curare che la Bocca non venisse aperta, sotto pena di scudi 25, in caso che subito aperta non desse avviso al Regio OFFICIO.

Fece modellare la Bocca BERTINA in CANEGRATE, ed adattare con buone pietre vive, e cotte con calcina.

Li 3 di Novembre fece otturare la bocca TIRACORDA, per non essere modellata, anzi mancante delle Portine e li di lei prati, senza rimettere le colature all'Ol. con precetto al Console di CANEGRATE di tenerla in salvaguardia, sotto pena di scudi 100.-

Fece pure otturare con assij paloni, fascine, terra; sassi due altre aperture; l'una accaduta per la piena, alla ripa al Fiume in vicinanza della Bocca del Cav.re FRANCESCO CRIVELLI, e l'altra fatta nel soratore della detta Bocca TIRACORDA, con diversione delle acque dal Fiume, facendole invece scorrere nel RIALE DI PARABIAGO com'era stato riconosciuto, ed appuntato al N° 42 della visita precedente dal preodato Conservatore.

Finalmente nelli giorni 3 e 4 fece spurgare gli detti soratori di detta bocca.

Per le contravvenzioni seguite nel 1617, furono =

L'anno 1618 il 26 Maggio

trasmessi dal R^o Officio li prectti, fra gli altri del Molinaro CAROLINO da BIGIOGGERO, e CLEMENTE BRAMBILLA di GURONE, e GIOVANNI AMBROGIO PESSINA, ed a FRANCESCO CASSANO di MALNATE, per aver fatte e ritenute Chiuse attraversanti il Fiume, trattenendo con esse tutte le acque, ed introducendole sopra i loro rispettivi prati.

Il 18 seguente Giugno sopra Memoriale del Nob. FRANCESCO PAGNANO, altro dei Nob. Sindaci, istante per la di lui consegna alle di lui mani delle scritture appartenenti al Fiume, e particolarmente la confermazione fatta da S. MAESTA' della TRANSAZIONE seguita dalla Regia Camera e gli utenti che erano presso il dott. GIOVANNI BATT. PALAZZO, ed il fu LUIGI LAMPUGNANO, precedenti Sindaci, facendoli i loro eredi difficoltà a darle senz'ordine, decretò il prefato Con. tore di dovere fare la consegna al d^o Sindaco PAGNANO per indi, previo inventario, provvedere a quanto di dovere fare.

Il 17 immediato Luglio comparvero li suddetti precettati dal R^o Officio, allegando in loro discolpa di non essere state dette Chiuse da essi costruite, né di loro scienza, e pazienza, ma dalli Pescatori per raccogliere li PESCI, come dissero esser notorio e per tale allegarsi, offerendo ciò nonostante in via di composizione OTTO SCUDI, col pagamento dei quali furono concessi dal Giudice Comm^o all'assoluzione per detta causa dall'ulteriore molestia.

Il 4 Settembre con partecipazione, e ordine espresso di S. Ecc. il Senato, emanò la GRIDA GENERALE, pubblicata in VARESE, BIUMO SUP ed INF. ed altre terre superiori al PONTE DI VEDANO, adiacenti all'Olonza, dal di lei principio, successivamente sino al fine nella quale al capo IV estesamente ed espressamente per essersi ritrovate nelle visite fatte molte BOCHE e CHIUSE più basse, ne registrate conforme alle Ordinazioni del Cons.re MONTI, con gravissime ed evidentissimo danno del PUBBLICO e del PRIVATO / dovendosi il tutto riformare, e modellare si comandava a tutti gli utenti delle Bocche e Bocchelli, e a tutti li Possessori dei Mulini, ai quali servivano le Chiuse, e scaricatori, di dovere fra il termine di gg.15 aver provvedute le SOLLIE e STIVI di sariccio, pietre cotte, e calcina per le Bocche e Bocchelli e li Padoni, Assoni, Travi, ed altro legname a materia per le Chiuse e Scaricatori, nei rispettivi siti della loro ubicazione, per la ricostruzione, riforma, e modellazione, rispettivamente come sopra a norma dell'Ordinazione MONTI ed in conformità del prefato Ecc.mo SENATO, e secondo verrebbe loro disegnato dall'ing.re sotto le pene in detto Capitolo comminate.

Nel termine della stessa Grida, assegnato fecero, nel giorno 24 di settembre, la loro comparizione innanzi al Conservatore TAVERNA, FRANCESCO RONCHI, Console di Biumo Inf.re e GIOVANNI PAOLO ORRIGONE altro dei Reggenti la comunità di Varese, anche a nome degli rispettivi Particolari = GASPARE PORCARO per pezzi di terra da lui posseduti nelli territori di BIUMO SUP. ed INDUNO = GIOVANNI PIETRO

1616

1617

1618

Memoriale
PAGNANO

BUZZI per pezzi di terra prativi posseduti in vicinabza del Fiume, GIACOMO MATERNINO Console di Malnate a nome degli uomini particolari possessori dei pezzi di terra a pæto vicini al detto Fiume = GIOVANNI ANTONIO TESORINO Mulinaro, GIOVANNI PAOLO MAFFIOLI, FILIPEPO CASTIGLIONI, e GIOVANNI BATTISTA CASTIGLIONI tutti del Luogo di GURO-NE per la rispettiva ciascun di loro ragione, ed interesse contraddicendo alla detta Grida, dissero d'incompetenza al Giudice per non essere in possesso d'amministrare giustizia in quella parte d'Olona, che é al di sopra del Ponte di Vedano, né in essa avere mai avuto né avere luogo gli asseriti Ordini, e le disposizioni degli STATUTI di MILANO Ciò di dimostrarsi da che mai si sarebbe ritrovato, che gli antecessori di detto R° COMM° avessero visitata la suddetta parte d'Olona, né ivi aver eserciata la loro Giurisdizione, constare anzi il contrario all'evidenza della cosa medesima, poichè in quella parte non vi fossero incastri, né Roggie alla forma prescritta nelle altri parti d'Olona, nelle quali procedevano le costituzioni e gli Ordini, né mai essa si furono deputati Campari, né fatta Grida, ne tampoco osservate altre cose, le quali altrove, sopra lo stesso fiume da alcune miglia, solevano osservarsi; onde apertamente risultate, non essere la stessa parte compresa, ne inchiusa in detti ORDINI, uso, e consuetudine; né ciò fare meraviglia, per essere quella parte nel principio del Fiume stesso, ove non potessero aver luogo gli Ordini perché non si potessero ivi estrarre le Acque in guisa di divertirle me restituirle al Fiume, dovendo esse per necessità ritornare, giusta la natura del sito riconosciuto dalle Colline laterali, come altresì, perché essendosi mossa querela avanti al M.co Senatore VISCONTI delegato, il fosse ordinato nell'anno 1593 di diversi soprassedere dall'ulteriore provvedimento sino a che si fosse altrimenti ordinato, come da decreto altre volte presentato negli Atti.

Parimenti l'Ordinazione d'Ordinazione del Pro-Commissario FRANCESCO FROVA del 6/7/1600, il quale viste le code da vedersi, e le allegate in presenza dei comparenti, avesse decretato non doversi ulteriormente molestare PIETRO LUIGI BIZOZZERO, ed altri CONOSRTI per detta causa, sinché, quella conosciuta, non si fosse altrimenti deciso che il prefato Senatore VISCONTI. Inoltre ostare l'amichevole concordia seguita col REGIO FISCO, pretendente d'essere il detto Fiume Reale, mentre essendo stato sempre di esso fatta dal MAGISTRATO sentenza ed alla medesima, contraddetto, a veste poscia il Fisco rinunciato alla stessa ordinazione ed a qualunque sua pretenzione sopra il d° Fiume mediante il pagamento di SCUDI 6000 sborsati allo stesso Fisco, al qual pagamento essi Comparenti fossero concorsi cogli altri per la loro tangente, a misura del perticato, che ciascuno alla lunga del Fiume possedeva; per lo ché, atteso il d° pagamento non si dovessero privare del comodo d'usare delle acque d'allora in avanti defluenti.

1618

Contestazione
 UENTI SUPERIORI
 al Ponte di
 VEDANO

(1593)

(1600)

Finalmente esservi altri fondamenti, già negli atti, allora dedotti, li quali conveniva verbalmente ripetere in questa loro comparizione, é però addimandarono, non doversi per detta causa inferire nessuna molestia, e, pretendendosi il contrario, doversi provvedere, ser ser; nell'ordine giudiziario

per la più chiara delucidazione delle loro ragioni, ed in ogni caso formarsi il processo, e quello costruito, bisognando, leggerlo, e farne parola al SENATO, altrimenti con protesta di nullità, e ricorso &

L'anno 1619 ad defunto Conser. re LODOVICO TAVERNA venne surrogato il D. Coll. to d. VALERIO CONFALONIERI per Lettere Senatorie del gg. 4/2 il quale sopra efficace istanza dei SINDACI per la VISITA GENERALE a tutto il Fiume e conseguente provvedimento di disordini, rappresentati nel rassegnati loro MEMORIALE, partecipata prima al SENATO, ed al GOVERNO la detta visita, partì da MILANO la mattina del 27 Giugno e giunse la sera in VARSE, la mattina del 28 trasferitosi al principio del F.O. fece annotare da ivi in abbate sino al PONTE DI VEDANO li gravi disordini, impedimenti, usurpazioni, e diversioni delle acque, contro la disposizione delle N.C., e degli Ordini: Al di sotto del PONTE DI VEDANO, le novità esposte in un altro MEMORIALE da OTTAVIO e Fratelli CASTIGLIONI di buche estrattanti, mediante Chiuse attraversanti il Fiume, tutta la di lui acqua per l'irrigazione di Pertiche 700 di PRATO nuovamente fatto formare dal fu Cavaliere GIOVANNI CASTIGLIONE, passato al VENERANDO OSPITALE MAGGIORE di MILANO, di lui erede, con altre novità pregiudiziali di Cavi e Canali, e Chiuse, riconosciute dal detto PONTE DI VEDANO sino a CASTIGLIONE; quindi da SAN PANCRAZIO sino alla Bocca dell'IMPERIALE MONASTERO MAGGIORE di MILANO, in CERCHIATE, venne continuata la visita Senatoria, coll'appuntamento di tutti di difetti delle Bocche, Bocchelli, Chiuse ed altri Edifici, essendosi da MINISTRO CONS. re ordinato al R° COMM° Ed altri Officiali il pronto ristabilito rimedio, si restituì alla Città.

Pretese dallo stesso Conservatore le risultanze della suddetta Visita, e li rimedi necessari, a togliere le usurpazioni e gli abusi, e a stabilire altresì il RETTO ORDINE, e buon regolamento dell'Ufficio il Supremo TRIBUNALE, approvò la stessa visita, e determinò come esguita:

1619 - Die Veneris duodecimo Julii.

Relata in Ecc. Senatu Med. ani per Magn. cus ejusdam ordinis Senatorem et fluminis Olonae Conser. D. nium VALERIUM CONFALONIERUM, visitatione fluminis per eum, ordine ipso annuente, facta et relatis contraventionibus, et usurpationibus inventis una cum titolo suo circa rimedia adhibenda, et de iis, que in proclamata de more publicando, auterenda vel addenda judicavit, ac demum propositis omnibus ad bonum regimen Offitii pertinentibus et omnibus bene peppensis.

Aprobabit in Ordo visitationem per D. Magn. Senat. in factam; e juxta illius votum censuit, Proclama publicandum esse iis additis, vel sublati, qui ipso D. ni Con. ri videbuntur, et lapiis terminis in dicta proclamata prefixi ad executionem in eco conturtorum, et penas cominatas viriliter, esse procedendum, ut usurpationes, et abusus in Flumine introducti, emini tollantur, e N. C. dispositio adamussim servetur; et quoniam hec maxima ex parte a bono regimine Offici Commissari pendere Ordo ipse dignavit, provisiones in hac materia per dictum D. nus Cons. rem propositas summeperé tam recensitas, quam quascunque alias eidem benevisos adhibendas esse, ut omnia in Officio ipso recto tramite pro justitia, et bona ipsius Fluminis administratione per transeat. Firmati BELLINGIERUS PROVERIO &

1619

VISITA al
FIUMEMEMORIALI
CASTIGLIONI
MAGGI
OSP. MAGG. MILANO

1619

Adattata e pubblicata la GRIDA GENERALE del 13/7/1619 nel BORGO DI VARESE, BIUMO SUP., ed INF.re, MALNATE ed altre terre superiori ed infe-
riori ad detto PONTE di VEDANO, sino a questa CITTA', per l'assoluta riforma delle BOCCHE, BOCHELLI, e loro SORATORI, NERVILI dei MULINI, e CAPPELLI delle CHIUSE, fra il termine di 15 gg. al presuntò dell'ORDINAZIONE del già Magn.co Senatore MONTI (1575) coll'otturazione per BRAZZA 7 di tutti gli SCANNONI, INCASTRI e ROTTURE, nel letto del detto Fiume, e suoi Rami, e con altre vigorose provvidenze più stesamente ordinate nella stessa Grida, della quale giova nel particolare delle USURPAZIONI, DIVERSIONI, ed ABUSI delle acque, superiormente al Ponte di Vedano, e sino a CASTIGLIONE OLONA, riferire il disposto del Cap 2° = ivi =

1619

(1575)

" E perché nella visita fatta dal Sen. Cons.re coll'intervento di Sindaci, Ingegnere, dal principio di detto Fiume sino alla Terra di CASTIGLIONE OLONA, si è ritrovato, che fra il MULINO e al'altro vi sono molte Chiuse ed argini a traverso il d° Fiume, Bocche, Scannoni, Cavi per condurre l'acqua ad adacquare prati, delle quali nel disegno d'esso fiume, che in taltempo si avverrà nelle mani, si vede esservene alcuna menzione, e perché non si sà con quale ragioni li Padroni dei Prati, si servono di d.a acqua, e vi è odore che quasi tutte sieno USURPATE, vedendosi che si estraono, per il più da Bocche aperte senza Portine, Incastri, Soie, o modello alla forma dell N.C. ed Ordini, : perciò s'avvisa ognuno Utente delle acque che nel termine di gg.15 dopo la pubblicazione della Grida, notifiche in mano dell'infrascritto Cancelliere la quantità di Pertiche adacquate, con il nome, sito, e coerenza d'essi, e la ragione, che ha di servirsi di dette acque, e per qual tempo, e ciò sotto pena di scudi 25 d'oro per ciascun inobbediente, da essere applicati, come sopra, e non facendo la notificazione al detto termine, si dichiarerà che le acque, che si conducono sopra qualsivoglia prato, cavandole così dal Fiume immediatamente, come da qualsivoglia FONTANA, che engri nello stesso Fiume, siano usurpate, e vi debbino ragione alcune di servirsi perché la mente del SENATO, e CONSERVATORE, é che tutti gli UTENTI delle acque in detti LUOGHI, siano obbligati all'osservanza delle NUOVE COSTITUZIONI e ORDINI in materia fatti, come particolarmente anco questo, fu dichiarato da detto SENATO sotto il giorno 8/7/1616
ross.passa., nella causa delle condanne, fatte dal Comm° di detto Fiume, contro PIETRO de PAVOLI, et CONSORTI del luogo di Malnate.

(1616)

Chi fossero li consorti d'esso PIETRO de PAVOLI, consta dagli atti, che erano GIACOMO MATERNINO, ANTONIO e FRANCESCO VANETTI, come fittabili del Rev.Prev. e Canonico del Borgo di VARESE, tutti di MALNATE, superiore al Ponte di VEDANO, denunciati dalli Campari del Fiume, per abusi, e contravvenzioni alle disposizioni delle N.C., degli ordini e Grida, come dai ~~XXXXXX~~ PRECETTI, replicati, PERENTORRI, CONDANNO e successive assegnazione de termini a far loro incombenze, rispettivamente emanati il 2/8/1613 e il 30/7/1619 ed anche il 1°/4/1615.

1614

(1615)

E quantunque essi diffidati con termini statuiti a fare le loro